

CATEGORIE	CLASSI	DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE (in euro)	
1	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati	POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA:	
		A superiore o uguale a 500.000 abitanti	1807,60
		B inferiore a 500.000 ab. e superiore o uguale a 100.000 ab.	1291,14
		C inferiore a 100.000 ab. e superiore o uguale a 50.000 ab.	1032,91
		D inferiore a 50.000 ab. e superiore o uguale a 20.000 ab.	774,69
		E inferiore a 20.000 ab. e superiore o uguale a 5.000 ab.	361,52
		F inferiore a 5.000 ab.	154,94
2	Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)	QUANTITA' ANNUALE COMPLESSIVAMENTE TRATTATA:	
3	Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)	A superiore o uguale a 200.000 tonn.	1807,60
		B superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore 200.000 tonn.	1291,14
		C superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore 60.000 tonn.	1032,91
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi	D superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore 15.000 tonn.	774,69
		E superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore 6.000 tonn.	361,52
5	Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi	F inferiore 3.000 tonn.	154,94
8	Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	QUANTITA' ANNUALE COMPLESSIVAMENTE TRATTATA:	
		A superiore o uguale a 200.000 tonn.	1807,60
		B superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore 200.000 tonn.	1291,14
		C superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore 60.000 tonn.	1032,91
		D superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore 15.000 tonn.	774,69
		E superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore 6.000 tonn.	361,52
		F inferiore 3.000 tonn.	154,94

9	Bonifica di siti	IMPORTO LAVORI DI BONIFICA CANTIERABILI:	
		A oltre euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi)	3098,74
10	Bonifica di siti e beni contenenti amianto	B fino a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi)	2065,83
		C fino a euro 1.549.370,70 (lire tre miliardi)	1291,14
		D fino a euro 413.165,52 (lire ottocento milioni)	671,39
		E fino a euro 51.645,69 (lire cento milioni)	309,87
Raccolta e trasporto dei propri rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8 d.lgs. 152/2006 (2)			50,00
Iscrizione per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 (3).			50,00
Iscrizione per l'esercizio dell'attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano (4).			50,00

L'iscrizione semplificata per le categorie 2 e 3 è stata abrogata dal d.lgs. n. 205/2010 (5). Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 (6) ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero sono quindi soggette all'iscrizione con le modalità ordinarie. Per le iscrizioni già in essere il diritto annuale è dovuto nella misura indicata nella tabella.

Per le attività di gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero (categoria 6) e di gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero (categoria 7) non è più richiesta l'iscrizione all'Albo (5).

NOTE

1) Decreto ministeriale 23 aprile 1998, n. 406 «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti».

2) L'obbligo di iscrizione all'Albo per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno è previsto dall'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.

3) Decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature" (Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102).

4) L'obbligo di iscrizione all'Albo per le imprese che effettuano attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano è previsto dall'art. 194 (*Spedizioni transfrontaliere*), comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

5) L'art. 25 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" ha modificato in modo significativo l'art. 212, relativo all'Albo Gestori Ambientali, del d.lgs. n. 152/2006. In particolare:

- sono stati abrogati i commi da 18 a 20 che disciplinavano la procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo.

- è stato modificato il comma 5 prevedendo l'obbligo di iscrizione all'Albo solo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

6) L'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006 disciplina le attività di recupero di rifiuti esercitabili in regime semplificato